CAMERA DEI DEPUTATI N. **912**

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 febbraio 2023 (v. stampato Senato n. 328)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CRAXI, ALFIERI, SPAGNOLLI, SCALFAROTTO, GASPARRI, BARCAIUOLO, PUCCIARELLI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 febbraio 2023

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica italiana e quella dominicana potranno trarre beneficio dalla coproduzione di film e di opere audiovisive che, per qualità tecnica e per valore artistico, siano in grado sia di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e dei nuovi media nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Dominicana, sia di rafforzare ulteriormente la collaborazione culturale fra le Parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo:

- Per "coproduzione" s'intende un progetto di film o di opera audiovisiva, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato da un coproduttore italiano e un coproduttore dominicano, su qualsiasi supporto, ai fini della distribuzione in qualsiasi luogo o attraverso qualsiasi mezzo, includendo sale cinematografiche, televisione, internet o qualsiasi altro mezzo similare, inclusi formati futuri di produzione e distribuzione cinematografica.
- per "coproduttore italiano" s'intende una o più imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, così come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana.
- Per "coproduttore dominicano" s'intende, una o più imprese di produzione cinematografica o audiovisiva, così come definite dalla normativa in vigore nella Repubblica Dominicana.

- Le "Autorità competenti" responsabili dell'applicazione del presente Accordo (d'ora innanzi congiuntamente le "Autorità competenti"), sono:
  - per la Repubblica Italiana: la Direzione Generale Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
  - per la Repubblica Dominicana: la Direzione Generale Cinema (DG CINE).

ARTICOLO 2

Opere nazionali

(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo vanno considerate come opere nazionali da entrambe le Parti, in conformità alla loro rispettiva legislazione nazionale.

(2) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, previa consultazione reciproca.

ARTICOLO 3

Benefici

(1) Ciascuna coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo è considerata dalle Autorità competenti come opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nel territorio nazionale di ognuna delle Parti ed ha diritto di godere dei benefici derivanti dalle disposizioni in vigore o che possono essere deliberate da ognuna delle Parti. Questi benefici si applicano unicamente al coproduttore della Parte che li concede.

(2) L'inadempienza del coproduttore di una delle Parti ad ottemperare alle condizioni pattuite nell'approvare una coproduzione o la violazione sostanziale degli obblighi derivanti dal presente Accordo da parte di un coproduttore di una delle Parti determina la revoca della condizione della coproduzione e dei diritti e benefici attinenti tale Parte.

(3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonché una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

ARTICOLO 4
Riprese

(1) Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nel territorio dell'una o dell'altra Parte o, nel di caso di coproduzioni multilaterali, di uno dei Paesi di cui all'Articolo 6. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo approvazione delle Autorità competenti.

(2) Le riprese in esterni o in interni dal vero in un Paese non coinvolto nella coproduzione possono essere preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.

(3) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale artistico e tecnico, nonché le maestranze che partecipano alla realizzazione della coproduzione devono essere:

a) Per quanto concerne la Repubblica Italiana:

   i) cittadini della Repubblica Italiana;
   ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
   iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana secondo le disposizioni interne;

b) per quanto concerne la Repubblica Dominicana:

   i) cittadini della Repubblica Dominicana;
   ii) residenti permanenti nella Repubblica Dominicana secondo le disposizioni interne;

(4) Per esigenze della coproduzione, la partecipazione di personale tecnico e artistico che non è nelle condizioni previste dal comma 3 può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti.

(5) Il personale straniero tecnico, creativo ed artistico che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Dominicana può eccezionalmente partecipare, previa autorizzazione delle Autorità competenti, alla realizzazione della coproduzione, come se fosse soggiornante di lungo periodo nella Repubblica Italiana o residente permanente nella Repubblica Dominicana.

ARTICOLO 5

Apporto dei coproduttori

(1) Il rispettivo apporto finanziario dei coproduttori di entrambe le Parti non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo totale di ciascuna "coproduzione". L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria.

(2) Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1, previa approvazione delle Autorità competenti a condizione che la quota minoritaria non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della "coproduzione".

(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore dominicano sia costituito da due o più imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

ARTICOLO 6

Coproduzioni multilaterali

(1) Le Autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana, della Repubblica Dominicana e di uno o più Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva.

(2) L'apporto finanziario minoritario non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non può superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore è costituito da più imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

ARTICOLO 7

Proprietà intellettuale, negativi e lingue

(1) I coproduttori devono garantire che i diritti di proprietà intellettuale relativi ad una coproduzione di cui non sono titolari saranno a loro disposizione attraverso accordi di licenza che le Autorità competenti ritengano adeguati al fine di adempiere gli obiettivi del presente Accordo, come indicato al punto 2 dell'Allegato.

(2) L'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale inerenti una coproduzione, comprese la titolarità e la licenza, sarà stabilita nel contratto di coproduzione.

(3) Ciascun coproduttore deve avere libero accesso al materiale di coproduzione originale e il diritto di duplicarlo o di stamparlo, ma non il diritto a qualsiasi uso o al trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, eccetto quanto convenuto dai coproduttori nel contratto di coproduzione.

(4) Le coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere lavorate, doppiate o sottotitolate, fino alla creazione della prima copia, nei Paesi dei coproduttori partecipanti.

(5) Ciascun coproduttore è proprietario, pro quota, del negativo originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo dai coproduttori. Il laboratorio deve essere ubicato nel territorio di una delle Parti. In casi eccezionali, le Autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo di un laboratorio sito in un altro Paese.

(6) Ciascuna coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in Italiano e in Spagnolo. La versione in lingua italiana deve essere realizzata nella Repubblica Italiana mentre quella in lingua spagnola deve essere realizzata nella Repubblica Dominicana.

ARTICOLO 8

Facilitazione della circolazione

(1) Nel rispetto della propria vigente legislazione interna, ciascuna Parte favorisce:

a) l'entrata e il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico, creativo ed artistico dell'altra Parte per la partecipazione alla realizzazione delle coproduzioni;

b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura necessaria per la produzione e per lo sfruttamento delle coproduzioni realizzate nel quadro del presente Accordo.

(2) Le predette disposizioni saranno applicate anche nel caso delle coproduzioni multilaterali di cui all'art. 6.

ARTICOLO 9

Saldo degli apporti

(1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere eseguito al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi 120 (centoventi) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del coproduttore minoritario.

(2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 10

Distribuzione dei mercati

(1) Le clausole contrattuali che prevedono la distribuzione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorità competenti.

(2) La suddetta distribuzione deve essere proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori (tranne il territorio di appartenenza).

(3) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale devono essere compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

ARTICOLO 11

Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti non implica il rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico.

ARTICOLO 12

Esportazione delle coproduzioni

Nel caso in cui una coproduzione sia esportata in un Paese nel quale siano contingentate le importazioni cinematografiche, l'opera coprodotta è imputata al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.

ARTICOLO 13

Identificazione delle coproduzioni

(1) Le coproduzioni devono essere identificate con la dicitura "coproduzione italo-dominicana" o "coproduzione dominico-italiana".

(2) Tale dicitura deve figurare separatamente nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 14

Festival Internazionali

(1) Le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono, di massima, presentate ai Festival internazionali dal coproduttore maggioritario.

(2) Le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 15

Approvazione dei progetti

(1) Le coproduzioni devono ottenere l'approvazione delle Autorità competenti, in conformità alle rispettive legislazioni.

(2) Prima dell'approvazione di un'istanza, le Autorità competenti si consultano l'un l'altra al fine di assicurare la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo ed alla propria legislazione nazionale.

(3) L'approvazione non è concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da comune gestione o controllo, salvo i casi in cui tali legami siano unicamente finalizzati alla realizzazione del progetto.

(4) Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione devono soddisfare le disposizioni definite nelle "Norme di Procedura", illustrate nell'Allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 16

Commissione Mista

(1) Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari e da esperti, inclusi registi e produttori.

(2) La Commissione Mista si riunisce di massima una volta ogni due anni, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra Parte o in un Paese terzo scelto dalle Autorità competenti. Riunioni straordinarie, tuttavia, possono essere convocate su richiesta di una o entrambe le Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche significative nella legislazione nazionale dell'una o dell'altra Parte o nel caso in cui l'Accordo incontri particolari difficoltà nella sua applicazione.

(3) La Commissione Mista esamina in particolare l'esistenza di un generale equilibrio delle coproduzioni, sulla base del numero delle stesse, degli investimenti dei coproduttori, delle partecipazioni tecnico-artistiche, compresa l'attrezzatura; in caso contrario, individua le misure ritenute necessarie per conseguire tale equilibrio, sottoponendole all'approvazione delle Autorità competenti.

ARTICOLO 17

Importazioni

Le Parti agevolano, in conformità alla propria legislazione nazionale e, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche e audiovisive italiane nella Repubblica Dominicana e di produzioni cinematografiche e audiovisive dominicane nella Repubblica Italiana.

ARTICOLO 18

Emendamenti

(1) Il presente Accordo può essere emendato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti.

(2) Gli emendamenti entrano in vigore secondo le modalità previste dall'art. 20.

ARTICOLO 19

Risoluzioni delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati diretti tra le Parti.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

(2) Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovato per uguali periodi salvo che, entro sei mesi dalla sua scadenza, una Parte notifichi all'altra per iscritto, tramite canali diplomatici, la propria volontà di terminarlo.

(3) Nel caso di cessazione dell'Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni già approvate dalle competenti Autorità e che, al momento della denuncia

dell'Accordo da una delle due Parti, siano in stato di avanzamento. Tale principio riguarda, quindi, anche la ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

FATTO a ROMA, il 18/02/2019 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali

Lucia Borgonzoni

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Ministro delle Relazioni Estere

Miguel Vargas

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione ai sensi del presente Accordo devono essere depositate presso le Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le istanze devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua spagnola per la Repubblica Dominicana:

1. la sceneggiatura del film;
2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico sia stato legalmente acquisito o in mancanza, un'opzione valida;
3. il contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti, che deve specificare:
   a. il titolo del film, almeno provvisorio;
   b. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
   c. il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua *sostituzione*);
   d. il budget dell'opera;
   e. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
   f. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
   g. l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti;
   h. una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
      h.i) nel caso in cui l'Autorità competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;

h.ii) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;

h.iii) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo;

i. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;

l. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;

m. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;

4. il piano di finanziamento;

5. l'elenco degli elementi tecnici, creativi ed artistici e, per quanto concerne il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli assegnati agli attori;

6. il piano di lavorazione;

7. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché chiarimenti ritenuti necessari.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, ma devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti prima dell'ultimazione della coproduzione.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti devono reciprocamente informarsi in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati, allegando una copia della documentazione. Di regola, è l'Autorità competente relativa al coproduttore maggioritario a comunicare per prima il proprio parere all'Autorità competente del coproduttore minoritario.

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC

The Government of the Italian Republic and the Government of the Dominican Republic, hereinafter the "Parties";

AWARE of the continuous evolution of their bilateral cultural relations and taking into consideration the existing agreements between the Parties;

WHEREAS the Italian and the Dominican film industry could benefit from the co-production of films and of audiovisual works that, due to technical quality and artistic value, would enhance the prestige and economic expansion of the film, television and new media production and distribution industries in the Italian Republic and in the Dominican Republic, and, at the same time, further strengthen the cultural cooperation between the Parties;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

(1) For the purpose of the present Agreement:

* "Co-production" means a film or an audiovisual work project of any length, including animation productions and documentaries, produced by an Italian co-producer and a Dominican co-producer, in any format, for the distribution in any place or by any means, including movie theaters, television, internet or any other–similar means, including future production and film distribution formats;
* "Italian co-producer" means one or more film or audiovisual production companies, as defined by the national law in force in the Italian Republic;
* "Dominican co-producer" means one or more film or audiovisual production companies, as defined by the national law in force in the Dominican Republic;
* The "competent Authorities" responsible for the application of this Agreement

(hereinafter jointly referred to as the "competent Authorities") are:

- on behalf of the Italian Republic: the Directorate-General for Cinema of the Ministry of Cultural Heritage and Activities;
- on behalf of the Dominican Republic: the Directorate-General for Cinema (DGCINE)

ARTICLE 2

National works

(1) Every co-production made under this Agreement must be considered as national work by both Parties subject to the national legislation of each Party respectively.

(2) Co-productions made under this Agreement must obtain the approval of the competent Authorities after mutual consultation.

ARTICLE 3

Benefits

(1) Every co-production executed under this Agreement shall be considered by the competent Authorities as a national work in accordance with current legislation on the national territory of each Party and it shall be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or which may be decreed by each Party. These benefits shall only apply to the co-producer of the Party which grants them.

(2) The failure by the co-producer of one of the Parties to comply with the conditions according to which said Party has approved a co-production or the substantial breach of the obligations arising from the present Agreement by the co-producer of one of the Parties shall result in the revocation of the co-production condition and the rights and benefits related to this Party.

(3) In order to be entitled to the benefits of the co-production, the co-producers must document the existence of a good technical organization and a well-known reputation and professional qualification that allows them to carry out the production.

ARTICLE 4

Filming

(1) The filming in studios shall be done in studios located in the territory of one or the other Party, or in cases of multilateral co-productions, in one of the Countries under Article 6.The exception to this provision can only be allowed after approval by the competent Authorities.

(2) The exterior or real life interior location filming may be authorized by the competent Authorities in a not involved Country, provided that the script or the subject of the co-production so require.

(3) The authors, the scriptwriters, the directors, the performers and the rest of the artistic and technical personnel, as well as the staff of workers participating in the making of the co-production, shall be:

a) as regards the Italian Republic:
   i) nationals of the Italian Republic;
   ii) nationals of Member States of the European Union;
   iii) long-term residents in the Italian Republic, according to the legislation in force therein;

b) as regards the Dominican Republic:
   i) nationals of the Dominican Republic;
   ii) permanent residents in the Dominican Republic, according to the legislation in force therein;

(4) If the co-production so requires, the participation of the technical and artistic personnel which is not included in the conditions foreseen in item 3, may be admitted only exceptionally and after agreement with the competent Authorities.

(5) The foreign technical, creative and artistic personnel residing and/or working regularly in the Italian Republic or in the Dominican Republic may exceptionally participate in the making of the co-production, with the authorization of the competent Authorities, as if they were long-term residents in the Italian Republic and permanent residents in the Dominican Republic respectively.

ARTICLE 5

Contribution of the co-producers

(1) The respective financial contribution of the co-producers of both Parties shall not be less than 20% (twenty percent) and not more than 80% (eighty percent) of the total cost of each co-production. The contribution of the co-producers shall include, in principle, an effective technical, creative and artistic participation, proportional to the financial participation.

(2) Derogations to the provisions of paragraph 1 shall be allowed with the prior approval of the competent Authorities, provided that the minority quota shall not be less than 10% (ten percent) of the total cost of the "co-production".

(3) If the Italian co-producer or the Dominican co-producer is composed of two or more production companies, the participation quota of each company shall not be below 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 6

Multilateral co-productions

(1) The competent Authorities consider favorably the possibility of jointly authorization of the realization of international co-productions between producers of the Italian Republic and the Dominican Republic and of one or more Countries with which one or both Parties have signed a film and/or audiovisual co-production Agreement.

(2) The financial contribution shall not be less than 10% (ten percent) and the majority shall not be more than 70% (seventy percent) of the total cost of realization of every co-production. If a co-producer is constituted by more than one production company, the participation quota of each of the companies shall not be less than 5% (five percent) of the total cost of the co-production.

ARTICLE 7

Intellectual property, film negatives and languages

(1) The co-producers shall guarantee that the intellectual property rights related to a co-production which are not of their property will be at their disposal by means of licensing

agreements which are considered appropriate by the competent Authorities, in order to comply with the objectives of the present Agreement, as stated in paragraph 2 of the Annex.

(2) The allocation of intellectual property rights related to a co-production, including its ownership and license, shall be set out in the co-production contract.

(3) Every co-producer must have free access to the original co-production material and to the right to duplicate it or print it, but not the right to any use or transfer of the intellectual property rights, except as agreed by the co-producers in the co-production contract.

(4) Co-productions under this Agreement shall be produced and dubbed or subtitled up to creation of the first copy, in the co-producers' Countries.

(5) Each co-producer is owner, pro-quota, of the original negative which shall be deposited, in joint name, in a laboratory chosen by mutual consent of the co-producers. The laboratory shall be located in the territory of one of the Parties. In exceptional cases, the competent Authorities may authorize the use of a laboratory located in a third Country.

(6) Every co-production shall have two versions, respectively in Italian and Spanish. The Italian version shall be made in the Italian Republic, while the Spanish version shall be made in the Dominican Republic.

ARTICLE 8

Circulation facilitation

(1) In accordance with the respective national legislation, each Party shall facilitate:

a) the entry and temporary residence in its territory for technical and artistic personnel of the other Party for the participation in the realization of the co-productions;

b) the temporary import into and re-export from its territory of any equipment and materials necessary for the production and the promotion of films under the present Agreement.

(2) These dispositions also apply in cases of multilateral co-productions under Article 6.

ARTICLE 9

Balance of the contributions

(1) The payment of the balance of the minority co-producer must be made to the majority producer within 120 (one hundred twenty) days following the delivery date of all the necessary material for the making of the version in the language of the minority co-producer.

(2) The failure to comply with this provision shall entail the loss of the co-production benefits.

ARTICLE 10

Market distribution

(1) The contract clauses providing for the distribution of markets and revenues between the co-producers shall be approved by the competent Authorities.

(2) The aforementioned distribution shall be proportional to the respective contributions of the co-producers (except the territory of belonging).

(3) If the co-production contract foresees "the pool" of the markets, the revenues of every national market shall be included in the "the pool" only after covering the national investments.

ARTICLE 11

Authorization for public screening

The approval of a co-production project by the competent Authorities does not imply the permit for public exhibition.

ARTICLE 12

Co-productions exportation

If a co-production is exported to a Country where the import of films is restricted by quota, the co-production work is allocated to the quota of the Party which has better possibilities of utilization.

ARTICLE 13

Identification of co-productions

(1) The co-productions shall be identified with the phrase "Italian-Dominican co-production" or "Dominican-Italian co-production".

(2) The above phrase shall appear in a separate sign in the header titles, in commercial publicity, in movie presentations at artistic and cultural manifestations and in international festivals.

ARTICLE 14

International Festivals

(1) Co-productions realized under this Agreements shall normally be presented at international festivals by the majority co-producer.

(2) Co-productions with equal participation shall be presented by the Party of which the director is a national.

ARTICLE 15

Approval of projects

(1) The co-productions must be approved by the competent Authorities, in accordance with their respective national laws.

(2) Before the approval of an instance, the competent Authorities shall consult each other in order to ensure the compliance of the project with the provisions of this Agreement and with their national legislation.

(3) The approval shall not be granted to a project where the co-producers are linked by common management or control, except when such links are exclusively finalized to the making of the co-production itself.

(4) The aplications submitted in the aim of co-production status recognition shall meet the provisions set out in the 'Rules of Procedure', described in the Annex to this Agreement-which is an integral part thereof.

ARTICLE 16

Joint Commission

(1) The Parties shall establish a Joint Commission constituted by respective officials and experts, including directors and producers with the aim to verify the implementation of this Agreement.

(2) The Joint Commission shall in principle meet once every two years, alternatively in the territory of one of the Parties or in another Country jointly chosen by the competent Authorities. However extraordinary meetings shall be convened at the request of one or both competent Authorities, especially in the case of significant changes in the national legislation of one or the other Party, or if the Agreement encounters serious difficulties in its application.

(3) In particular, the Joint Commission shall examine the existence of a comprehensive balance of the co-productions, based on the number of the same, of the investments of the co-producers, of the technical and artistic participations, including equipment; otherwise, it shall determine the necessary measures to establish such balance, submitting them to the competent Authorities for their approval.

ARTICLE 17

Importations

The Parties shall facilitate the importation, distribution and programming of Italian film and audiovisual productions in the Dominican Republic and of Dominican film and audiovisual productions in the Italian Republic, in accordance with their national legislation and, as for the Italian Party, the obligations ensuing from its membership of the European Union.

ARTICLE 18

Amendments

(1) This Agreement may be amended in writing by mutual consent of the Parties.

(2) The amendments shall enter into force in compliance with the procedures indicated in Article 20.

ARTICLE 19

Settlement of disputes

Any possible dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through direct consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 20

Final provisions

(1) This Agreement shall enter into force on the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties shall officially have communicated to each other that their respective internal procedures have been completed.

(2) This Agreement shall be valid for a period of five years and shall be tacitly renewed for equivalent periods, unless, at least six months before its expiration, either Party notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate it.

(3) In the event of termination of the Agreement, the dispositions of the same continue to apply to the co-productions approved by the competent Authorities and which are in state of progress at the time of the denunciation of the Agreement. This principle therefore also concerns the distribution of revenues resulting from completed co-productions.

DONE at ROME, on 24/02/2019 in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Undersecretary of State for Cultural Heritage and Activities

Lucia Borgonzoni

FOR THE GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC

Minister of Foreign Affairs

Miguel Vargas

ANNEX

RULES OF PROCEDURE

Applications for admission to the benefits of co-productions under this Agreement must be submitted to the two competent Authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation and, as possible, at the same time.

The applications must include the following documents, written in Italian language for the Italian Republic and in Spanish language for the Dominican Republic:

1. the script of the film;
2. a document which evidences that the property of the copyrights for the film adaptations has been legally acquired, or if not, a valid option;
3. the co-production contract signed with reservation for approval by the competent Authorities of both Parties, which shall specify:
   a. the title of the work, at least temporary;
   b. the name of the author of the subject or of the adaptor, if it is a subject drawn from a literary source;
   c. the name of the director (a safeguard clause is valid for his replacement);
   d. the budget of the work;
   e. the amount of the financial contribution of the co-producers;
   f. the distribution of the revenues and markets;
   g. the commitment of the co-producers to participate in any possible expenses surplus or to benefit from the economy regarding the cost of the work, in proportion to their respective contributions;
   h. a clause setting out the conditions of the financial settlement between the co-producers:
      h.i) if the competent Authorities of one or other Party shall not grant approval of the application after examining the complete file;
      h.ii) if the competent Authorities do not authorize the public screening of the co-production in the territory of the one or the other Party;

h.iii) if the payments of the financial contributions are not made in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement;

i. a clause which establishes the measures to adopt if one of the co-producers is partially failing to comply with the terms established in the co-production contract;

l. a clause that requires the majority co-producer to sign an insurance policy for every risk arising from the production;

m. the approximate date of beginning of the filming or of the main work on animation.

4. the financing plan;

5. the list of the technical, creative and artistic elements and, as regards the personnel, the indications of the nationality and the roles attributed to the actors;

6. the shooting plan;

7. the distribution contract, if one has been signed.

The competent Authorities of both Parties may require, in addition, any necessary complementary documents and precisions.

Contractual modifications may be made to the original deposited co-production contract, subject to the approval of the competent Authorities of both Parties before finishing the co-production.

The replacement of a co-producer may only be admitted in exceptional cases for valid reasons recognized by the competent Authorities.

The competent Authorities must inform each other about their decisions, attaching a copy of the documentation. As a rule, it is the competent Authority of the majority co-producer to first communicate the opinion to the competent Authority of the minority co-product.

PAGINA BIANCA

19PDL0024970